

ALLEGATO B)

Statuto dell'Avis Zonale di Massa-Carrara

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Zonale di Massa-Carrara" è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, di base di appartenenza.

c.2 L'Avis Zonale di Massa-Carrara ha sede legale in Carrara, via Monterosso n. 1 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito di parte del territorio della Provincia Massa-Carrara rappresentato dai comuni di Carrara, Fossdinovo, Massa e Montignoso.

c.3 L'Avis Zonale di Massa-Carrara che aderisce all'AVIS Nazionale nonché all'Avis Regionale Toscana sovraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale e Regionale Toscana medesima.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Zonale di Massa-Carrara è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'Avis Zonale di Massa-Carrara ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis Regionale Toscana, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- d) Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Zonale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività

- associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello Zonale;
 - f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello Zonale.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Zonale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l'Avis Regionale Toscana nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello zonale.

c.2 In particolare, ai propri fini l'Avis Zonale svolge le seguenti attività:

- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Zonale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Zonale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Zonale;
- b) Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne zonale di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello zonale
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- i) *Attività di chiamata*

j) Attività di raccolta;

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Avis Zonale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

ART.4 – SOCI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Avis Zonale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell'Avis Zonale le Avis Comunali, di base - ed equiparate - ,

c.3 Sono soci persone fisiche dell'Avis Zonale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Zonale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Zonale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all'Assemblea Zonale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 100 soci o frazione non inferiore a 50 soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO ZONALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Zonale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Zonale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Zonale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 8 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Zonale:

- a) l'Assemblea Zonale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario.

c.2 E' organo di controllo dell'Avis Zonale il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA ZONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Zonale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Zonale ordinaria dell'anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

c.4 L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L'Assemblea Zonale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea Zonale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Zonale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Zonale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Zonale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Zonale.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Zonale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Zonale, i componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Zonale se non delegati.

c.12 Della convocazione della Assemblea Zonale viene data comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.10- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ZONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea Zonale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Zonale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Zonale;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Zonale;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Zonale;
- f) l'approvazione delle linee d'indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo Zonale;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Zonale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla

competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea Zonale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Zonale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ZONALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Zonale è composto da 15 membri, eletti dall'Assemblea Zonale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative.

c.2 Il Consiglio Direttivo Zonale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché 4 componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto

c.4 Il Consiglio Direttivo Zonale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Zonale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Zonale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c. 6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c. 7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Zonale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente

comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Zonale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Zonale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari. Il Consiglio Direttivo Zonale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Zonale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Zonale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale degli Associati per il tramite del Consiglio Zonale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Zonale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Zonale;

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati

dal Consiglio Zonale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Zonale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Zonale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Zonale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Zonale.

ART.13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Zonale al proprio interno, presiede l'Avis Zonale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Zonale degli Associati, il Consiglio Zonale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Zonale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Zonale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Zonale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

ART.15 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Zonale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 3955.78 Euro.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Zonale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Zonale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E' vietato all'Avis Zonale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Zonale il preventivo di bilancio dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall'Assemblea Zonale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.17 - CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART.18 - ESTINZIONE O SCIoglimento

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Zonale può avvenire con delibera dell'Assemblea Zonale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Zonale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis Regionale o ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dello Statuto delle Avis Comunali, di base o equiparate associate e di quello dell'Avis Regionale sovraordinata che afferiscano all'Avis Provinciale, nonché le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 17 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative zonali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.